



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27/05/2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI ESCALAPLANO. VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 244/2007 - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Maggio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente consegnati dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

CONSIGLIERI ASSENTI

AGUS DANILO

AGUS LUIGI

CARTA PAOLO

CONGIU GLORIA

LACONI CLAUDIO

LAI ALESSANDRO

LAI ANTONIO

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

ROSAS JOHNNY

USALA LAURA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

totale presenti n. 12

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

totale assenti n. 1

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Gentile, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 244/2007, in particolare l'art. 3, comma 27, ai sensi del quale al fine di tutelare la concorrenza e il mercato le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che ai sensi del successivo comma 28 dell'art. 3 è stabilito che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, e che la relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

ATTESO che la vigente normativa impone la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali;

RICHIAMATA a tal proposito la L. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) che ai commi 611-614 dell'art. 1 prevedono l'eliminazione delle partecipazioni che:

- non siano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

ATTESO che l'obiettivo del legislatore è l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

CONSIDERATO che a tal fine la legge di stabilità per il 2015 prevede l'adozione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in cui vengono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

ACCERTATO che il Comune di Escalaplano possiede n. 1 partecipazione societaria in Abbanoa S.p.A. gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che:

- In attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 ha provveduto all'istituzione del servizio idrico integrato e che a tal fine i Comuni e le Province della Sardegna hanno costituito un consorzio "obbligatorio" dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d'Ambito che ha affidato la gestione del Servizio alla società Abbanoa S.p.a.;
- Che in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2006, la società Abbanoa S.p.A. è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato comunale (Impianti, reti e numero due unità di personale impiegato nel S.I.I.) dal 30.09.2006;

CONSIDERATO che il servizio Idrico Integrato è considerato servizio pubblico locale di rilevanza economica, come definito da ultimo dall'art. 7 del D.L. 133/2014 che, modificando il codice dell'ambiente, D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale;

RICHIAMATA la Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4 "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006" la quale:

- detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

- prevede la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione e le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato;

- attribuisce le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;

- delimita il territorio regionale in un unico ambito territoriale ottimale e definisce che i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna;

ACCERTATO che il servizio idrico integrato deve essere obbligatoriamente svolto dagli enti locali secondo le suddette modalità;

CONSIDERATO che l'Autorità d'Ambito Territoriale – dal 1° gennaio 2015 Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - affidava la gestione del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: ABBANOVA S.p.a.; una società per azioni interamente a capitale pubblico, avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e configurata *in house*;

CONSIDERATO che:

- il mantenimento della partecipazione in AbbanoVA S.p.A. è conseguente al rispetto del dettato normativo e che pertanto l'Ente non può dismettere la relativa quota di partecipazione;

- l'Ente non possiede società da razionalizzare poiché il servizio idrico integrato deve essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge;

RITENUTO pertanto mantenere la quota di partecipazione nella società AbbanoVA S.P.A., società in House a partecipazione totalmente pubblica, con la rappresentanza della stessa nella seguente misura:

- Partecipazione al 16.06.2014: 0,0445962% corrispondente a n. 68.355 azioni;

RILEVATO che il Comune di Escalaplano fa parte dei seguenti ulteriori organismi partecipati in base agli obblighi di legge:

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna); dal 1° gennaio 2015 "Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)" per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – L.R. 4/2015 - con una percentuale di rappresentanza al 31.12.2014 pari al 0,174783962%;
- Consorzio BIMF – Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa: Consorzio obbligatorio istituito nel 1956 ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, con la finalità di amministrare i sovracani che le società idroelettriche sono tenute a versare quale indennizzo alle comunità locali per lo sfruttamento dell'acqua; il Consorzio comprende 26 Comuni facenti parte delle province di Cagliari, Nuoro, Ogliastra e Oristano. Scopo del Consorzio è quello di svolgere le attività necessarie a determinare un progresso economico e sociale delle popolazioni e provvedere ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, in tutto il territorio consorziale;

RILEVATO altresì che il Comune di Escalaplano è uno dei soci pubblici del GAL SGT - Gruppo di Azione Locale Sole Grano Terra: Fondazione di Partecipazione costituita dalle regioni storiche del Sarrabus, del Gerrei, della Trexenta e del Campidano di Cagliari; scopo del GAL è quello di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione delle regioni storiche in essa rappresentate, attraverso l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) - finanziato nell'ambito programmazione comunitaria e delle attività del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;

CONSIDERATO che la partecipazione nell'ATO Sardegna, attualmente Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, e nel Consorzio BIMF è dovuta ad obblighi di legge per tutelare gli interessi pubblici generali e che la partecipazione nel Consorzio BIMF e nella Fondazione di Partecipazione GAL SGT non comporta esborsi finanziari all'Ente;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione dell'Ente nella società AbbanoVA Spa e negli altri organismi partecipati;

ATTESO che per le motivazioni sopra espresse l'Ente non è tenuto ad adottare il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi della L. 190/2014;

VISTO:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATE altresì le seguenti leggi regionali in materia di Servizio Idrico Integrato:

- Legge Regionale 15 gennaio 2014, n.5 "Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, e successive modifiche";

- Legge Regionale 17 maggio 2013, n.11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)”;
- Legge Regionale 8 febbraio 2013, n.3 “Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013”;
- Legge Regionale 17 ottobre 1997, n. 29 “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”;

ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio Finanziario;

IL PRESIDENTE ILLUSTRÀ L'ARGOMENTO, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	N. 12;
VOTI FAVOREVOLI	N. 12;
ASTENUTI	N. /;
CONTRARI	N. /;

ALL'UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della L. 244/2007, il mantenimento della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Escalaplano nella società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di società che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica con finalità di pubblico interesse;

Di dare atto che la partecipazione in Abbanoa S.p.A. viene mantenuta in ottemperanza alle disposizioni di legge nazionale e regionale per la gestione del Servizio Idrico Integrato; servizio pubblico locale di rilevanza economica;

Di autorizzare altresì il mantenimento dei seguenti organismi partecipati dall'Ente:

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna); dal 1° gennaio 2015 “Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)” per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna;
- Consorzio BIMF – Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa;
- GAL SGT - Gruppo di Azione Locale Sole Grano Terra - Fondazione di Partecipazione;

poiché trattasi di organismi partecipati obbligatori per legge e la loro attività rientra nelle finalità istituzionali e di interesse pubblico dell'Ente;

Di dare atto che il Comune di Escalaplano non possiede quote societarie oggetto di dismissione e/o di razionalizzazione;

Di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e per conoscenza al Revisore dei Conti.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Francesca Camboni

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Francesca Camboni

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Gentile

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e successive modificazioni e integrazioni:

E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 03/06/2015

Per rimanervi per quindici giorni consecutivi

E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 03/06/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Gentile

Escalaplano li 03/06/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 13/06/2015;

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Gentile